



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

BASSO RICCARDO



PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA

Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito

LA BANCA D'ITALIA

VISTO l'articolo 111 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), che disciplina caratteristiche e operatività dei soggetti che erogano finanziamenti nella forma del microcredito, prevedendone l'iscrizione in un apposito elenco;

VISTO l'articolo 113 del TUB, che affida in via transitoria alla Banca d'Italia la tenuta dell'elenco previsto dall'articolo 111 e la vigilanza sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti, attribuendo altresì alla Banca d'Italia il potere di chiedere la comunicazione di dati e notizie, la trasmissione di atti e documenti e di effettuare ispezioni;

VISTO l'articolo 15 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 (Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), pubblicato nella Gazzetta del Ufficiale il 1° dicembre 2014, che demanda alla Banca d'Italia il compito di disciplinare modalità, termini e procedure con riferimento all'iscrizione e alla gestione dell'elenco di cui al citato articolo 111, ivi incluse la dichiarazione di decadenza dell'esponente aziendale in caso di inerzia dell'operatore di microcredito e la comunicazione di dati e notizie da parte degli iscritti;

EMANA

le accluse Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito.

Roma, 3 giugno 2015

IL GOVERNATORE
Ignazio Visco

**Disposizioni per l'iscrizione e la
gestione dell'elenco degli operatori
di microcredito**

TITOLO I

Definizioni

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “TUB”, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
- “Regolamento”, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, 17 ottobre 2014, n. 176, recante disposizioni in materia di operatori di microcredito di cui agli articoli 111 e 113 del Testo Unico;
- “elenco”, l’elenco previsto dall’articolo 111 del Testo Unico;
- “operatori di microcredito”, i soggetti iscritti nell’elenco;
- “attività di microcredito”, attività di concessione di finanziamenti svolta dagli operatori di microcredito in conformità con le disposizioni del Regolamento;
- “partecipazioni rilevanti”, le partecipazioni superiori al 10 per cento del capitale con diritto di voto in un operatore di microcredito.

2. Le norme del presente provvedimento che fanno riferimento all’organo amministrativo si applicano all’amministratore unico, al consiglio di amministrazione e al consiglio di gestione.

3. Le norme del presente provvedimento che fanno riferimento all’organo di controllo si applicano al collegio sindacale, al sindaco unico, al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione.

TITOLO II

Requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale

Articolo 2

(Requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali)

1. Ai sensi dell’articolo 111, comma 2, lett. c), del TUB, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli operatori di microcredito devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dal Regolamento.

2. La verifica del possesso dei requisiti è condotta, nel caso di organi collegiali, dall’organo di appartenenza dell’esponente aziendale sulla base della documentazione comprovante il possesso dei medesimi (cfr. Allegato 1). Nel caso di organi monocratici, il possesso dei requisiti è attestato da un’autodichiarazione del soggetto interessato, che confermi in modo dettagliato la presenza dei requisiti richiesti dall’articolo 8 del Regolamento.

3. Nel caso di valutazione condotta da un organo collegiale, la verifica viene effettuata in un’apposita riunione nel corso della quale l’esame è condotto individualmente per ciascuno dei soggetti interessati e con la loro rispettiva astensione. La relativa delibera dà atto dei presupposti delle valutazioni effettuate. La documentazione acquisita a tal fine è conservata presso la società per un periodo di dieci anni dalla data della delibera.

Entro trenta giorni, gli operatori trasmettono copia dell’autodichiarazione o della delibera con la quale è stata accertata la sussistenza in capo ai soggetti di cui trattasi dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti. La Banca d’Italia può richiedere l’esibizione della documentazione esaminata per la verifica dei requisiti prescritti.

4. Per i sindaci supplenti l’accertamento dei requisiti di professionalità e onorabilità è effettuato al momento della nomina. Quando un soggetto muta carica nell’ambito del medesimo intermediario, laddove siano previsti identici requisiti, non è necessario un nuovo accertamento.

5. Per quanto attiene all’accertamento del requisito di professionalità, i verbali delle delibere assunte dai

competenti organi aziendali, o l'autodichiarazione dell'interessato, indicano le attività svolte da ciascun soggetto che rilevano ai fini dell'accertamento e i periodi cui esse si riferiscono. Nel caso di organi monocratici, l'autodichiarazione dell'interessato è corredata da un curriculum vitae del soggetto che riveste la carica.

6. In ordine all'accertamento del requisito di onorabilità, dai verbali, o dall'autodichiarazione dell'interessato, deve risultare, con riferimento a ciascun soggetto, l'indicazione puntuale dei documenti che attestano la sussistenza del requisito. Nel verbale, o nell'autodichiarazione, sono menzionati, se noti all'interessato, eventuali procedimenti in corso per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.

7. È rimessa all'autonoma valutazione dell'organo competente la scelta di non effettuare le verifiche in merito ai requisiti di onorabilità in capo agli esponenti che rivestono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in intermediari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia. In questo caso, l'organo competente indica le cariche ricoperte dagli esponenti aziendali presso altri intermediari vigilati.

8. Nel caso di organi collegiali gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica comunicano tempestivamente queste circostanze all'organo competente affinché possa adottare le misure necessarie. L'organo competente, quando ha accertato la mancanza dei requisiti di cui al comma 1, dichiara la decadenza o la sospensione dell'interessato dall'incarico entro trenta giorni dalla verifica, dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia.

9. Nel caso di organo monocratico, gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica comunicano tempestivamente queste circostanze all'assemblea dei soci, la quale entro trenta giorni dalla comunicazione dichiara la decadenza o la sospensione dell'interessato dall'incarico e assume i provvedimenti più idonei, dandone in ogni caso immediata comunicazione alla Banca d'Italia.

11. In caso di inerzia dei competenti organi aziendali, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

12. In caso di sostituzione di organi aziendali, la verifica dei requisiti è effettuata secondo quanto indicato nel presente articolo.

13. Quando l'esponente incorre in una delle situazioni impeditive di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), del Regolamento, si applica quanto stabilito dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 10 del Regolamento.

Articolo 3

(Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale)

1. A chiunque possiede, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni rilevanti in un operatore di microcredito, o lo controlla, è richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Regolamento. Si applica la definizione di controllo prevista dall'articolo 23 del TUB.

2. La verifica dei requisiti è effettuata dall'organo amministrativo dell'operatore di microcredito, che ne è responsabile. La valutazione è svolta sulla base di un'adeguata istruttoria. L'esito della verifica risulta dal verbale della riunione dell'organo amministrativo, se collegiale, o da apposita dichiarazione dell'amministratore unico; quando è accertata la mancanza dei requisiti di onorabilità, copia del verbale, o della dichiarazione, è trasmessa immediatamente alla Banca d'Italia.

3. Se il partecipante è una persona fisica, per la verifica dei requisiti l'operatore di microcredito può far riferimento alla documentazione che, a titolo esemplificativo, è indicata nell'Allegato n. 2.

4. Se il partecipante al capitale è una persona giuridica, l'accertamento riguarda i componenti l'organo amministrativo e il direttore generale della società, o i soggetti che ricoprono cariche equivalenti. Se il soggetto partecipante è un intermediario finanziario vigilato dalla Banca d'Italia, i competenti organi sociali dell'operatore di microcredito possono, nell'ambito della loro autonoma valutazione, far riferimento ai requisiti già accertati da parte dell'intermediario.

5. La documentazione acquisita a tal fine è conservata presso la società per un periodo di dieci anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata. Dai verbali, o dalla dichiarazione dell'amministratore unico, risulta, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza del requisito. Nel verbale, o nella dichiarazione, vengono menzionati, se noti all'interessato, eventuali procedimenti in corso per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.

6. Quando i detentori di partecipazioni rilevanti vengono, successivamente, a trovarsi in una delle situazioni che comportano la perdita del requisito di onorabilità, lo comunicano tempestivamente all'operatore di microcredito che provvede a informare la Banca d'Italia.

TITOLO III

Iscrizione degli operatori di microcredito

Articolo 4

(Domanda di iscrizione nell'elenco)

1. Le società che intendono chiedere l'iscrizione nell'elenco presentano alla Banca d'Italia la relativa domanda entro sessanta giorni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, se di nuova costituzione, o dall'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche statutarie, se già costituite, fermi restando i termini stabiliti dall'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

2. La domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato n. 3 e sottoscritta dal legale rappresentante della società, indica:

- a) la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale e amministrativa (ove diversa dalla sede legale), la partita IVA, l'indirizzo PEC, nonché le generalità complete del legale rappresentante;
- b) la tipologia di attività di microcredito che si intendono esercitare ai sensi del Titolo I, del Titolo II e dell'art. 16 del Regolamento e per cui si richiede l'iscrizione, nonché i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio che si intendono svolgere direttamente o tramite terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, o dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento;
- c) il capitale sociale sottoscritto e quello versato.

3. La domanda di iscrizione è corredata della seguente documentazione:

- a) certificato rilasciato dall'Ufficio del registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'iscrizione della società nel registro delle imprese o l'iscrizione delle modifiche statutarie;
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale dichiarati vigenti dal legale rappresentante della società;
- c) per le società di nuova costituzione:
 - attestazione del versamento del capitale sociale, mediante estratto del saldo contabile rilasciato dalla banca presso la quale il versamento è stato effettuato non prima di cinque giorni dall'invio della domanda;
 - attestazione della sussistenza del capitale medesimo, resa dall'organo di controllo se costituito o, in mancanza, dall'organo amministrativo;
 - in presenza di conferimenti in natura, la relazione di stima o valutazione dei conferimenti in natura ai sensi della disciplina civilistica applicabile alla società;
- d) nel caso di società già operative che intendono esercitare l'attività di microcredito:
 - una relazione di stima, effettuata da un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali, riferita a data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla quale risulti l'esistenza e l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato; la perizia è effettuata da esperti, iscritti nel registro dei revisori legali, designati dalla società;
 - una delibera dell'organo di gestione dalla quale risulti il dettaglio dei finanziamenti in essere e che determini quali di essi saranno ricondotti entro le tipologie di microcredito previste dal Regolamento in quanto aventi le caratteristiche ivi indicate;
- e) elenco dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, ossia per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione rilevante nel capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette sono indicati i soggetti per il tramite dei quali è detenuta la partecipazione (cfr. Allegato n. 4);

- f) copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo, o della dichiarazione dell'amministratore unico, di cui all'articolo 3, comma 2;
- g) elenco nominativo, con indicazione delle generalità complete, dell'amministratore unico o dei componenti l'organo amministrativo, e di quello di controllo ove costituito nonché degli eventuali amministratori delegati, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti;
- h) copia del verbale della riunione dell'organo competente o dell'autodichiarazione di cui all'articolo 2;
- i) un programma, redatto secondo lo schema riportato nell'Allegato n. 5, che illustri dettagliatamente: 1) le strategie aziendali, le linee di sviluppo dell'attività e le previsioni di crescita dell'operatività; 2) le caratteristiche dei finanziamenti che la società intende erogare sotto il profilo delle condizioni economiche, delle finalità, del target di clientela; 3) i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio che si intende prestare, specificando il contenuto e le modalità di erogazione e l'eventuale esperienza pregressa nella fornitura di tali servizi; nel caso previsto dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento, i soggetti specializzati di cui ci si intende avvalere, le modalità di controllo sul loro operato e il loro eventuale accreditamento presso enti pubblici o privati; 4) le attività accessorie e strumentali, diverse dai servizi ausiliari di cui al punto 3), che la società intende svolgere; 5) i presidi organizzativi attivati (organigramma, funzionigramma e funzioni di controllo), con particolare attenzione ai meccanismi volti ad assicurare l'efficacia e l'autonomia dell'attività di controllo interno; 6) il processo di erogazione del credito, con particolare riferimento alle modalità di valutazione dei beneficiari e del progetto finanziato e al monitoraggio dei finanziamenti concessi, con l'indicazione delle strutture coinvolte e della relativa reportistica destinata agli organi aziendali; 7) l'eventuale utilizzo dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del Regolamento per la promozione e il collocamento dei contratti di finanziamento;
- j) per le società già costituite, l'ultimo bilancio approvato e una situazione contabile aggiornata sottoscritta dall'organo amministrativo e da quello di controllo ove costituito;
- k) copia del documento di identità della persona che sottoscrive la domanda di iscrizione.

Articolo 5

(Istruttoria delle domande)

1. La Banca d'Italia, in base agli esiti delle verifiche effettuate circa la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione degli operatori nell'elenco, adotta il provvedimento di iscrizione o rigetta l'istanza entro centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata della richiesta documentazione. L'unità organizzativa responsabile è il Servizio Costituzioni e Gestione delle Crisi.

TITOLO IV

Obblighi di comunicazione

Articolo 6

(Comunicazioni sugli esponenti aziendali e sulle partecipazioni rilevanti)

1. Gli operatori di microcredito comunicano alla Banca d'Italia ogni modifica della composizione degli organi sociali nonché la sostituzione del direttore generale o di coloro che ricoprono cariche con funzioni equivalenti a quella di direttore generale. La comunicazione è effettuata con le modalità e nei termini previsti dalla disciplina della Banca d'Italia per le comunicazioni degli organi sociali degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB.

2. Se una partecipazione in un operatore, anche detenuta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, supera il 10 per cento del capitale con diritto di voto, o comporta il controllo, gli operatori ne danno comunicazione alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quando ne vengono a conoscenza (cfr. Allegato n. 4). Si applica la definizione di controllo prevista dall'articolo 23 del TUB.

Articolo 7

(Comunicazioni da parte dei soggetti iscritti)

1. Gli operatori di microcredito comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia le modifiche che riguardano:

- a) la forma giuridica;
- b) la denominazione sociale, la sede legale e amministrativa (ove diversa da quella legale) e l'indirizzo PEC;
- c) la clausola statutaria relativa all'ammontare del capitale sociale;
- d) l'oggetto sociale;
- e) le attività di microcredito esercitate e i servizi ausiliari prestati;
- f) il legale rappresentante;
- g) il codice fiscale;

2. Gli operatori di microcredito inviano alla Banca d'Italia:

- il bilancio annuale, completo dei relativi allegati, entro trenta giorni dalla sua approvazione, corredato del verbale assembleare di approvazione;
- una comunicazione sulle eventuali variazioni, rispetto al programma di attività comunicato in sede di iscrizione, dell'operatività e dei presidi organizzativi, secondo lo schema di cui all'allegato 5;
- segnalazioni periodiche, a cadenza semestrale, sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, sui finanziamenti erogati, con le modalità e nei termini previsti dalla Banca d'Italia;
- una relazione annuale relativa allo svolgimento, anche attraverso terzi, dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio prestati;
- la segnalazione trimestrale dei tassi di interesse applicati alle operazioni di microcredito ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, nei casi e secondo quanto previsto dalla disciplina della Banca d'Italia.

TITOLO V

Cancellazione dall'elenco

Articolo 8

(Cancellazione su istanza di parte)

1. La domanda di cancellazione dall'elenco, redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato n. 6 e sottoscritta dal legale rappresentante (o dal liquidatore o curatore), è inviata alla Banca d'Italia entro centoventi giorni dal verificarsi delle cause alla base della richiesta.

2. Nella domanda sono indicate le motivazioni della richiesta.

Articolo 9

(Provvedimenti d'ufficio)

1. Nei casi di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del TUB, nonché di cui all'articolo 2, comma 11, delle presenti disposizioni, i procedimenti sono disciplinati dal Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008. L'unità organizzativa responsabile è il Servizio Supervisione Intermediari Finanziari.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 10

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Gli operatori di microcredito indicano negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione nell'elenco.
2. Gli operatori di microcredito invitano i propri esponenti a eleggere domicilio presso la sede legale dell'intermediario per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni del TUB.

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1	DOCUMENTAZIONE ACQUISIBILE IN SEDE DI VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI
ALLEGATO N. 2	DOCUMENTAZIONE ACQUISIBILE IN SEDE DI VERIFICA DEI REQUISITI DEI PARTECIPANTI
ALLEGATO N. 3	DOMANDA DI ISCRIZIONE DEGLI OPERATORI DI MICROCREDITO
ALLEGATO N. 4	ELENCO DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE
ALLEGATO N. 5	PROGRAMMA DI ATTIVITÀ
ALLEGATO N. 6	MODULO DI CANCELLAZIONE (CAN)

VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

1) Documentazione relativa alla verifica dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali

A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE

1. certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la normativa italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri.

B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia

1. Certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176.

Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176.

C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia

1. La documentazione sub A);
2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.

2) Documentazione relativa ai requisiti di professionalità degli esponenti aziendali

A) Membri dell'organo amministrativo e direttore generale

1. *curriculum vitae* sottoscritto dall'interessato;
2. dichiarazione dell'impresa, società o ente di provenienza;
3. statuti/bilanci dell'impresa o società di provenienza;
4. certificazioni di enti universitari/attestazioni di attività di insegnamento.

B) Membri dell'organo di controllo

1. certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

3) Requisiti degli esponenti: dichiarazioni sostitutive

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano.

Cittadini italiani e di Stati comunitari	Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. 445 del 2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE.
Cittadini di Stati extracomunitari	<p>I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ⁽¹⁾.</p> <p>Ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE non autorizzati a soggiornare in Italia, si applicano le disposizioni di cui al punto 1 B del presente allegato.</p> <p>Gli intermediari che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute.</p>
Accordi con le amministrazioni competenti	A tal fine gli intermediari dovranno definire, anche attraverso le associazioni di categoria, appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni.
Attestazione dell'interessato	Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dall'intermediario finanziario a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.

L'organo amministrativo, cui compete l'accertamento dei requisiti, non può pertanto accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità. Dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie per quanto riguarda la posizione di esponenti nominati per la prima volta ovvero di quelli riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito esempi di dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono conformi alla vigente normativa in materia di requisiti degli esponenti.

Spett. le _____

(1) Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt _____ nat _____ a _____ provincia di _____ (_____) il ____/____/____, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di _____ (2) di codesto intermediario _____ (3), visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio (4) attraverso l'esercizio di:
 - a) attività di _____ (5)
presso _____ (6)
dal _____ al _____;
 - b) attività di _____ (5)
presso _____ (6)
dal _____ al _____;
 - c) attività di _____ (5)
presso _____ (6)
dal _____ al _____;
 - d) attività di _____ (5)
presso _____ (6)
dal _____ al _____;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili (7)
- di non trovarsi in una delle situazioni impeditive previste dall'art. 10 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176.

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri (8):

(C) REQUISITI DI AUTONOMIA/INDIPENDENZA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile;

(D) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero

di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva a

di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

- a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni
ovvero

di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a

_____;

- di non essere assoggettat_ in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni

ovvero

di essere assoggettat_ alle seguenti misure:

_____;

- di non essere assoggettat_ a misure cautelari di tipo personale

ovvero

di essere assoggettat_ alle seguenti misure:

_____;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato da ___ sottoscritt_.

Il/La sottoscritt_ si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo e data _____

Il dichiarante

(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere,
segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco ex art.
21, comma 2, D.P.R. 445/2000)

INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso _____, sono necessari per l'accertamento dei requisiti su indicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per

motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento (_____) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (_____). Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

NOTE PER LA COMPILAZIONE

- 1) Indicare l'intermediario.
- 2) Indicare la carica sociale.
- 3) Indicare l'intermediario.
- 4) Cancellare la voce che non interessa.
- 5) Indicare:
 - l'attività di amministrazione, controllo o i compiti direttivi svolti presso imprese
e/o
 - le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività dell'intermediario
e/o
 - l'attività di insegnamento universitario in materia giuridica o economica, la qualifica (ricercatore, professore associato etc.) e la materia di insegnamento
e/o
 - le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.
- 6) Indicare:
 - la/e impresa/e o il diverso soggetto/la diversa struttura presso cui si è svolta l'attività e il ramo di attività, eventualmente attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività dell'intermediario
e/o;
 - l'istituto universitario/ateneo presso cui si sono svolte le attività di insegnamento
e/o;
 - l'ente pubblico o la pubblica amministrazione avente attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo presso il quale si sono svolte funzioni amministrative o dirigenziali ovvero gli altri enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori nei quali si sono svolte funzioni che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.
- 7) Per i soggetti competenti al controllo dei conti. In caso contrario cancellare la voce.
- 8) Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto.

Allegato n. 2

VERIFICA DEI REQUISITI DEI PARTECIPANTI

1) Documentazione relativa alla verifica dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale

A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE

1. Certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri.

B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia

1. Certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176. I certificati devono essere corredati da un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneità dei certificati all'attestazione in questione.

Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale deve confermare la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio di certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima;

2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176.

C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia

1. La documentazione sub A);
2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.

2) Requisiti dei partecipanti: dichiarazioni sostitutive

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano.

Cittadini italiani e di Stati comunitari	Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. n. 445/2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE.
Cittadini di Stati extracomunitari	I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ⁽²⁾ . Ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE non autorizzati a soggiornare in Italia, si applicano le disposizioni di cui al punto 1 B.
Persone fisiche	Le persone fisiche che detengono una partecipazione rilevante in un intermediario possono avvalersi della possibilità di ricorrere a dichiarazioni sostitutive secondo lo schema di seguito riportato.
Persone giuridiche	Nel caso in cui la partecipazione sia acquisita da società o enti che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive,

(2) Al di fuori di tali casi i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.

tali soggetti dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute.

**Accordi con le
amministrazioni
competenti**

A tal fine dovranno essere definiti appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni.

**Attestazione
dell'interessato**

Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dalla persona giuridica o dall'ente a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.

L'organo cui compete l'accertamento dei requisiti, non può pertanto accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità.

Dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie nei casi di esponenti nominati per la prima volta o riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito esempi di dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono conformi alla vigente normativa in materia di requisiti dei partecipanti.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt _____ nat _____ a
_____ provincia di _____ (_____) il
____/____/____, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione al procedimento di iscrizione della
_____ (1) e alla detenzione di una partecipazione rilevante di codesto intermediario, visto
il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176

DICHIARA:

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità indicati ai sensi dell'articolo 111, comma 2, lettera c) del
Testo Unico e dell'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176,
e in particolare dichiara:

- a) di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs.
6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme
che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia
di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) di non essere stat_ condannat_ alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno
dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n.
267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro
l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non essere stato condannato con sentenza che applica pene su richiesta delle parti, salvo il caso di
estinzione del reato, ad una delle pene di cui alla lettera b); le pene di cui alla lettera b) numeri 1 e 2 non
rilevano se inferiori ad un anno.
- d) di non trovarsi in una delle situazioni impeditive previste dall'art. 10 del Decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176.

e) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie
corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri:

Luogo e data _____

Il dichiarante

(1) Indicare l'intermediario.

Domanda di iscrizione

Banca d'Italia
 Servizio Costituzioni e Gestione delle Crisi
 pec: cgc@pec.bancaditalia.it

[o, in alternativa:
 Via Nazionale n. 91 00184 ROMA]

Iscrizione nell'elenco degli operatori di microcredito di cui all'art. 111 del D.lgs. 385/1993 (TUB)

LA SOCIETÀ

Denominazione sociale

Forma giuridica [] Partita Iva []

Costituita in data [] / [] / []

Iscritta nel registro delle imprese in data [] / [] / []

CON SEDE LEGALE IN ITALIA

Indirizzo (3)

CAP [] Comune Provincia []

Telefono [] / [] Fax [] / []

Indirizzo Pec @ Sito web

Capitale sociale sottoscritto euro

Capitale sociale versato euro

LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome

Nome

Comune italiano o Stato estero di nascita Provincia

Data di nascita [] / [] / [] Sesso (F o M) []

Codice Fiscale []

Indirizzo CAP

Comune Provincia

(3) Specificare qualora la sede legale sia istituita presso studi professionali o altro.

- supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.

Per lo svolgimento della seconda attività, la società dichiara di prestare (direttamente o tramite soggetti terzi) i seguenti servizi ausiliari di assistenza nella gestione del bilancio familiare, come previsto dall'art. 5, comma 5 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176:

Nella domanda l'istante indica se intende iscriversi in qualità di operatore di finanza mutualistica e solidale ai sensi dell'art. 16 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176.

Il trattamento dei dati personali forniti con la presente informativa, che avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, è finalizzato allo svolgimento da parte della Banca d'Italia, titolare del trattamento, delle funzioni istituzionali in materia di tenuta dell'elenco degli operatori di microcredito, secondo quanto previsto dal Titolo V, e, in particolare, dall'art. 111 del TUB. Potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento (Banca d'Italia – Via Nazionale n. 91, 00184 ROMA) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento.

....., li |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Il legale rappresentante

.....
firma

Programma di attività

a) OPERATIVITÀ

Strategie aziendali, linee di sviluppo dell'attività e previsioni di crescita dell'operatività

Caratteristiche dei finanziamenti (condizioni economiche, finalità, target di clientela)

Caratteristiche dei servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio prestati
(specificare, in particolare, l'eventuale utilizzo dei soggetti specializzati per la fornitura dei servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio, previsto dall'art. 3, comma 2, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, e le modalità di controllo sull'operato degli stessi; indicare altresì, per quanto concerne i servizi ausiliari obbligatori previsti dall'articolo 3, comma 1, del medesimo Decreto, contenuto e le modalità di erogazione, l'eventuale accreditamento conseguito presso enti o istituzioni a ciò abilitati, l'eventuale esperienza pregressa maturata nella fornitura di tali servizi)

Attività accessorie e strumentali, diverse dai servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio

b) ORGANIZZAZIONE

Organigramma, funzionigramma e funzioni di controllo

Il processo di erogazione del credito, con particolare riferimento alle modalità di valutazione dei beneficiari e del progetto finanziato e al monitoraggio dei finanziamenti concessi, con l'indicazione delle strutture coinvolte e della relativa reportistica destinata agli organi aziendali

Informazioni sull'eventuale utilizzo dei soggetti di cui all'art. 3, comma 2 del Decreto del Ministro

dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, per la promozione e il collocamento dei contratti di finanziamento



la cancellazione dall'elenco ex art. 111 TUB

A tal fine, oltre ad attestare la correttezza dei dati sopra indicati, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ⁽⁶⁾ :

- la cessazione totale dell'attività, con conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese, per fusione, incorporazione o altra trasformazione che comunque comporti il venir meno dell'intermediario iscritto;
- la modifica dell'oggetto sociale;
- la perdita dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione (in particolare:)⁽⁷⁾;
- l'adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa l'ipotesi di assoggettamento alle procedure previste dal regio decreto legge 16 marzo 1942, n. 267;
- altro da specificare (.....)

Allegati:

- Documentazione comprovante la ricorrenza della causa di cancellazione;
- Copia del documento identificativo del sottoscrittore dell'istanza.

Il trattamento dei dati personali forniti con la presente informativa, che avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, è finalizzato allo svolgimento da parte della Banca d'Italia, titolare del trattamento, delle funzioni istituzionali in materia di tenuta dell'elenco degli operatori di microcredito, secondo quanto previsto dal Titolo V, e, in particolare, dall'art. 111 del TUB. Potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento (Banca d'Italia – Via Nazionale n. 91, 00184 ROMA) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento.

....., li |__| / |__| / |__|__|

Il legale rappresentante

.....
firma

⁽⁶⁾ Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

⁽⁷⁾ Specificare i requisiti venuti meno ai fini del mantenimento dell'iscrizione.